



# MONDO AUTO: FURTI, RICETTAZIONI ED ESTORSIONI

**S**

e hai una Panda o una Fiat 500 assicurala come si deve contro il furto, perché queste sono le auto preferite dai ladri. Certo dipende anche dalla Regione ed anche dalla Città: a Napoli per esempio a sparire sono di più i SUV, mentre a Bari puoi stare più tranquillo perché l'auto te la restituiscono, basta pagare il riscatto.

Sarà anche un fenomeno in calo, ma a giudicare dalle ultime statistiche disponibili ogni giorno "prendono il volo" 300 veicoli, una media di dodici ogni ora.

**In calo i furti, ma anche i ritrovamenti** - Le statistiche sono così: guai a leggerle senza tener presente il dato generale. La prova? Il confronto tra i dati 2013 - 2016 (da 126.441 a 108.090 furti d'auto) poteva indurre ad un cauto ottimismo, se non fosse che contestualmente sia peggiorato il dato dei ritrovamenti (47.292 nel 2016, il 6.94% in meno rispetto all'anno precedente), segno di una maggior capacità di ricettazione da parte delle organizzazioni criminali. Così, il business dei furti d'auto è in crescita: 20 miliardi di euro tra Europa e Stati Uniti. Del resto rubare un'auto è facile e spedirla nell'est Europa, in Africa centrale o dell'Asia non è un problema, sulle rotte aperte dalla criminalità organizzata.

**Trenta secondi per rubare un'auto** - I ladruncoli forzano la portiera o spaccano

il vetro, ma i ladri professionisti sono più sofisticati. Non si fanno notare, perché usano una chiave clonata per aprire l'auto e rubarla: tempo medio 15 secondi. Attraverso la connessione alle porte OBD (diagnostica a bordo) del veicolo, il ladro ottiene una nuova chiave in meno di un minuto. Dopo il lancio di un nuovo modello, le organizzazioni criminali impiegano dalle due alle dieci settimane, a seconda della complessità del livello di sicurezza, per capire come violare i nuovi sistemi.

Con questa chiave duplicata (che le case rilasciano ufficialmente solo dietro presentazione dell'originale) il ladro riesce ovviamente non solo ad entrare ma anche ad avviare il motore.

Altre tecniche consistono nella clonazione del transponder di apertura delle porte e d'accensione, la ripetizione del suo segnale catturato e inviato al veicolo anche quando il proprietario è lontano, la sostituzione delle componenti elettroniche a bordo con altre già modificate e l'utilizzo di dispositivi in grado di superare l'immobilizer integrato nelle vetture. Siamo ormai alle nuove modalità hi-tech.

Del resto in Europa i "furti elettronici" rappresentano complessivamente il 5-10%, del totale, una percentuale che sale al 20%-30% per le vetture di ultima generazione.

La Regione più bersagliata dai furti è la Campania (20.975 denunce nel 2016), davanti al Lazio (15.339) e alla Puglia (14.446).

**In certe Regioni se paghi ritrovi l'auto** – Per capire come, basta leggere la recentissima sentenza della Cassazione, n. 57293 del 22 dicembre 2017, con la quale è stata confermata la misura cautelare in carcere per un pregiudicato accusato di aver estorto (in almeno 22 casi) somme di denaro a vittime di furti d'auto per consentire loro di ritrovarle, diciamo "casualmente".

L'indagine non lasciava spazio a dubbi. Siccome le intercettazioni telefoniche erano molto esplicite, con ordinanza del 22 giugno 2017 il G.I.P. aveva applicato custodia in carcere, misura peraltro confermata dal Tribunale del riesame. Tutto relativamente semplice, ma non secondo la difesa, considerati i tanti dubbi che rimanevano aperti. Dubbi ininfluenti, secondo la Cassazione, ma istruttivi per gli operatori di polizia nell'ottica di perfezionare la capacità d'indagine. Come si poteva dire, in assenza di una perizia fonica, che nelle telefonate la voce fosse quella dell'indagato? Poi, all'epoca dei fatti, lui era semilibero ed esercitava un'attività lavorativa, con notevoli restrizioni su orari e spostamenti: come gli sarebbe stato possibile allontanarsi per commettere furti ed estorsioni? E c'era un dato importante: nessuna delle persone offese aveva confermato di avere effettuato pagamenti per la restituzione dei veicoli, né di avere stretto un accordo per il (diciamo) "molto casuale" rinvenimento della propria autovettura.

La vittima, insomma non collabora mai: ecco un dato da tenere presente nella ricostruzione della dinamica dei professionisti del, chiamiamolo, furto dell'auto con restituzione a riscatto. Magari rubarla è relativamente facile, ma ricettarla ha un costo, tanto in termini economici, quanto in termini organizzativi. Il rapporto con la vittima è invece più facile e conclusivo e per certi versi vantaggioso per entrambi: l'estorsore guadagna facile, la vittima recupera subito il veicolo (il più delle volte in ottime condizioni) pagando cifre abbordabili (mille, 2mila euro, per un controvalore perso di 30-40mila euro). Come funziona? Il veicolo parcheggiato ha preso il volo e nascosto in un posto sicuro; l'intestatario identificato dal ladro tramite il libretto di circolazione viene contattato ed invitato a chiamare un certo numero telefonico, perché a rispondere sarà una persona che può aiutare. Il gioco è fatto: basta consegnare il denaro richiesto e al malcapitato verrà indicato il luogo in cui si trova la sua auto. A questo punto la vittima, dopo aver ottenuto il risultato, che interesse avrebbe a rivelare di aver pagato? Significherebbe esporsi ad altri guai che nessuno si va a cercare, soprattutto in zone in cui la criminalità organizzata comanda. Esiste poi il fenomeno dei cosiddetti "cavalli di ritorno": condotte estorsive seriali in danno di proprietari di autoveicoli, per lo più di età avanzata e quindi soggetti deboli, ai quali risultava agevole non solo asportare



Foto di repertorio



Foto di repertorio

i mezzi ma anche richiedere con minaccia ed ottenere il versamento di somme di denaro in cambio della restituzione delle autovetture sottratte. Proprio tale condizione di vulnerabilità induce molte persone offese a non denunciare l'estorsione e spesso a corrispondere quanto richiesto, per poi affermare in modo inattendibile di avere casualmente ritrovato l'autovettura loro sottratta, circostanza che già contrasta con una massima di esperienza, secondo la quale il ladro (od un terzo intermediario) non restituisce il maltolto alla vittima senza alcuna contropartita. Quindi, nel caso di specie, le deposizioni delle vittime sono state considerate neutre, non provando nulla né in un senso né nell'altro. L'atteggiamento reticente delle vittime, residenti in una cittadina del Barese, dominata da un clima di omertà, era già stato in varie occasioni smascherato. Come mai, nelle varie conversazioni intercettate, quando la vittima non aderiva alla richiesta di riscatto i mezzi non venivano mai "casualmente rinvenuti" dai proprietari? Come mai in tutti i casi in cui le vittime si dimostravano accondiscendenti, al contrario, l'auto veniva senza eccezioni "casualmente ritrovata"?

**La prova del pagamento** - Anche se la difesa aveva evidenziato che mancasse la prova degli esborsi, come poteva essere altrimenti dal momento che, come è ovvio, certi pagamenti si fanno solo *cash money*. Le modalità sono queste: una telefonata ai proprietari derubati, che costretti alla consegna di denaro con la collaborazione di terzi intermediari, incaricati delle successive trattative fino alla consegna dei mezzi a fronte del pagamento del corrispettivo.

**La voce intercettata** - Ad ogni intercettazione deve essere affiancata una perizia fonica? Se fosse così, incastrare l'estorsore sarebbe sempre complicato, soprattutto se le utenze non sono di sua proprietà o pertinenza. Ma nel caso in cui la polizia giudiziaria conosca direttamente l'intercettato, un simile appesantimento procedurale non serve. Ciò quando, come nel caso di Bari, gli investigatori conoscessero da tempo la persona intercettata e non avessero dubbi che la voce ascoltata nelle conversazioni intercettate, su alcune determinate utenze, fosse proprio la sua. Peraltro, sulla scorta delle prove strumentali, la stima di probabilità di falsa identificazione è pari a 1/7.000.

Del resto "ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice, anche senza disporre una perizia fonica, ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano riferito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario" (Cass. Sez. 2, 27/1/2017, n. 12858; Cass. Sez. 6, 3/10/2013, n. 13085; Cass. Sez. 1, 8/5/2013, n. 35011; Cass. Sez. 6, del 28/2/2012, n. 18453).

Certo le richieste non erano così esplicite, ma è noto che secondo la giurisprudenza l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere contestata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass. Sez. U., del 26/2/2015, n. 22471).

Come abbiamo visto, Regione che vai usanza criminale che trovi. Un esempio? Nel Bolognese un estorsore dopo aver vista fallita la trattativa fece il bel gesto di segnalare il luogo in cui si trovava il veicolo rubato ai Carabinieri. Una collaborazione certe volte ti evita la galera. Ma gli andò male. La Cassazione, nel caso in questione, esclude la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta dell'imputato, che si era rivolto ai Carabinieri consentendo il ritrovamento del veicolo oggetto del reato solo dopo aver raggiunto la consapevolezza di non riuscire ad ottenere il pagamento della somma richiesta alla persona offesa e dell'esistenza di indagini già in corso, nel cui ambito temeva di essere già stato identificato e prossimo ad un possibile arresto. "In tema di desistenza dal delitto, la volontarietà non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente" (Cass. pen. Sez. II, 29.1.2014, n. 7036). ■

**\*Presidente della Fondazione  
ASAPS SSU  
Professore in Tecniche dell'Investigazione presso  
l'Università di Bologna  
ugo.terracciano@asaps.it**

\* Per approfondimenti sull'indagine in caso di furto d'auto "Il prontuario delle indagini di polizia giudiziaria nei reati stradali" (Terracciano-Girella) distribuito in omaggio ai nuovi soci ASAPS 2018.